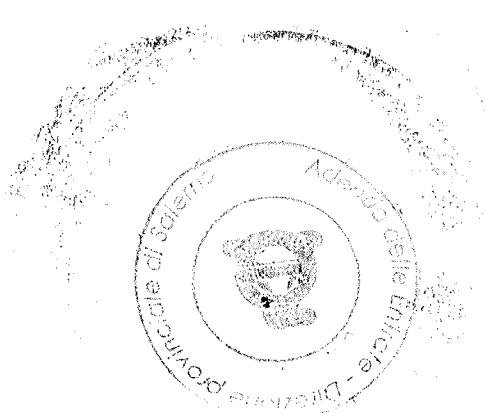
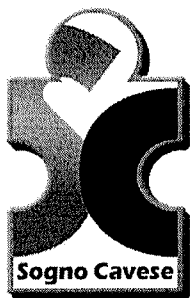




SOGNO CAVESE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 25 ottobre 2022 alle ore 19,00 si riunisce, in Cava de' Tirreni, presso la propria sede in Via Tommaso Gaudiosi, 14, l'Assemblea straordinaria degli associati di "Sogno Cavese" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente p.t. dell'Associazione, Signor Giovanni Pagano, il quale chiama alle funzioni di Segretario, il Consigliere Massimo Apicella.

Il Presidente evidenzia che la riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi dello Statuto e che sono presenti n. 20 (venti) associati, ed inoltre che n. 3 (tre) associati sono regolarmente rappresentati tramite delega scritta.

Complessivamente sono quindi presenti n. 23 (ventitre) associati.

Ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.



Si passa al primo punto all'ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017;

Il Presidente illustra ai presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017.

Successivamente si procede alla lettura della proposta di variazione dello Statuto dell'associazione evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto nonché alla loro registrazione.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. N. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

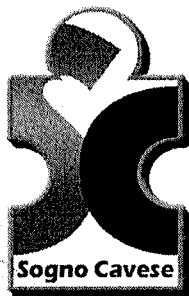
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno:

- 3) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 22:00, previa redazione della bozza del presente verbale, lettura ed approvazione all'unanimità.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Statuto Allegato "A"

"SOGNO CAVESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Art. 1 - Denominazione e sede sociale

È costituita ai sensi dell'art. 35 e ss. del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 la "SOGNO CAVESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" abbreviata in "SOGNO CAVESE A.P.S." che da questo punto in poi sarà denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C..

L'Associazione ha le caratteristiche di Ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.

L'Associazione altresì riveste la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000 e successive modifiche nonché del D. Lgs. n. 117/2017 recante il "Codice del Terzo Settore".

L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale ed è organizzata ai sensi dell'art. 35 e seguenti d.lgs. 117/2017. L'associazione potrà, tuttavia, procedere alla richiesta dell'acquisto della personalità giuridica come previsto, anche, dall'art. 22 D. Lgs. 117/2017, a discrezione dell'organo direttivo.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà "SOGNO CAVESE – A.P.S".

L'acronimo "A.P.S.", senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS o registro equivalente.

L'Associazione ha sede in Cava de' Tirreni (Sa) alla via Tommaso Gaudiosi n. 14. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifiche al presente Statuto.



Art. 2 – Scopi sociali

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali, salvo quanto previsto dal seguente art. 12 del presente Statuto.

L'Associazione ha per scopo esclusivo o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione Sogno Cavese persegue gli ideali del motto “IL CALCIO È DELLA GENTE!”, ossia la promozione, diffusione e valorizzazione di un calcio nuovo, inteso come sport, fondato sui principi della lealtà, trasparenza, sportività, onestà, correttezza e inclusività. Principi condivisibili ed estensibili a tutti gli sport e ai diversi ambiti della vita sociale, con particolare riferimento a soggetti svantaggiati e/o minori.

“IL CALCIO È DELLA GENTE!” esige per definizione l'intervento diretto degli appassionati nell'organizzazione degli eventi e delle iniziative.

Poiché l'Associazione non persegue fine di lucro, è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale tra i suoi associati, partecipanti, amministratori.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in via principale o prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, sono le seguenti:

- promuovere attività sportive allo scopo di favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale nonché a diffondere i principi fondativi dell'Associazione e de “Il calcio è della gente!” (eventualmente di concerto con associazioni di promozione sociale, ONLUS, cooperative sociali etc., e altri soggetti giuridici aventi analoghe finalità o scopi);
- sostenere la partecipazione dei tifosi alla proprietà e ai meccanismi decisionali nelle società sportive – con particolare attenzione al mondo del calcio – quale forma innovativa e rivoluzionaria per garantire autenticità, credibilità e continuità gestionale alle iniziative di pratica sportiva:
 - promuovendo una rappresentanza responsabile e democratica del tifoso attraverso una capillare e costante attività informativa ed aggregativa;
 - sostenendo la presenza imprescindibile del trust (Associazione) nell'organizzazione e amministrazione della società sportiva;
 - favorendo l'intervento del tifoso all'interno della vita della società sportiva di riferimento tramite la partecipazione al capitale sociale e agli organi di amministrazione e controllo, in linea con i modelli organizzativi patrocinati da Supporters Direct e in conformità alle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 29



marzo 2007 sul futuro del calcio in Europa e dell'8 maggio 2008 sul Libro Bianco dello Sport;

- partecipare – fermo restando la propria autonomia ed indipendenza – ad associazioni, riconosciute e non, fondazioni, istituzioni od enti, pubblici e privati (societari e non), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o, comunque, coerenti con quelli dell'Associazione, anche concorrendo, ove opportuno, alla costituzione stessa degli organismi di amministrazione e gestione dei soggetti citati;
- predisporre materiale di marketing dell'Associazione (gadgets e merchandising), pubblicare e distribuire materiale divulgativo, gestire i siti internet [www.sognocavese.it e www.ilcalcioedellagente.it] e/o altro sito o piattaforme social media dell'Associazione e promuoversi attraverso i vari mezzi di comunicazione, procedere alla creazione e registrazione di marchi e loghi inerenti la persecuzione degli scopi sociali;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, ivi inclusa l'accensione di finanziamenti e mutui, l'assunzione in concessione o in comodato, l'acquisto - in proprietà o in diritto di superficie - e la locazione, anche ultranovennale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici e Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia, eventualmente, proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, a qualsiasi titolo, posseduti o detenuti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, seminari e attività formative - anche presso Istituzioni di cultura - nonché mostre, attività espositive e museali, procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e di ogni altra iniziativa editoriale finalizzata alla persecuzione degli scopi sociali;
- erogare premi e borse di studio.

L'Associazione dispone della facoltà di svolgere qualsiasi attività, (anche economica e commerciale), in conformità e coerenza con il conseguimento dello scopo sociale.

L'associazione può svolgere attività diverse (ex art. 6 D. Lgs. 117/2017), secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi e di immobili in generale curandone tutti gli aspetti collaterali, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi in genere.



L'Associazione potrà effettuare, presso le proprie sedi sociali/istituzionali, la somministrazione di bevande ed alimenti ai propri associati e/o terzi nonché gestire un punto ristoro nel rispetto delle relative norme fiscali, sanitarie e previa le, eventuali e necessarie, autorizzazioni.

L'associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione potrà svolgere tutte le suddette attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell'attività principali innanzi elencate; dette attività saranno, comunque, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e saranno strumentali e secondarie rispetto alle attività principali e disciplinate, sul profilo contabile, con apposito rendiconto.

Art. 3 – Affiliazione ed iscrizione al R.U.N.T.S.

L'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali di Promozione Sportiva e Sociale nonché alle Reti Associative locali e/o nazionali, i cui Statuti e Regolamenti s'impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati, collaboratori e volontari.

L'Associazione dovrà richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (R.U.N.T.S.) così come disciplinato dagli art. 45 e ss. del D. Lgs. 117/2017. La mancata iscrizione al RUNTS (o registri equipollenti) comporta l'impossibilità del sodalizio di configurarsi quale Associazione di Promozione Sociale con conseguente trattamento quale associazione semplice.

Art. 4 – Patrimonio sociale

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, dalle attività diverse e dalle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Il patrimonio sociale è formato, anche, dai contributi versati dai soci sia all'atto della costituzione o della successiva adesione, che durante lo svolgimento del rapporto associativo (come previsto, anche, dall'art. 85 del D. Lgs. 117/2017), da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi (pubblici o privati). L'associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica la cui richiesta è a discrezione dell'organo direttivo. Come previsto dall'art. 8 co. 1 D. Lgs 117/2017, il patrimonio dell'Ente del



Terzo settore è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Le entrate dell'Associazione

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale;
- c) eventuali contributi di enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati;
- f) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali nonché diverse ma strumentali e secondarie alle attività di interesse generale;
- g) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 6 – L'esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio direttivo predispone la bozza di rendiconto economico-finanziario (o del bilancio di esercizio ed, eventualmente, sociale), documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per lo svolgimento del suddetto compito il Consiglio Direttivo si riunirà entro il medesimo termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, comunque, prima della riunione assembleare convocata per la relativa approvazione.



I rendiconti (compresi quelli delle raccolte fondi) e/o bilanci inerenti l'anno sociale precedente saranno depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 7 – Ammissione all'associazione

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di indiscussa moralità e reputazione senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, nonché altri Enti del Terzo Settore, così come disciplinato dall'art. 35 del D. Lgs. 117/2017, e altri enti non commerciali che facciano apposita domanda scritta o telematica. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande di ammissione contengono i dati anagrafici dell'aspirante socio nonché una dichiarazione di accettazione e prese visione dello statuto sociale e di eventuali regolamenti; l'aspirante socio si obbliga, con la presentazione della domanda, al rispetto dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti, degli statuti di enti o reti associative ai quali l'associazione aderisce nonché al pagamento della quota sociale e/o delle altre quote previste dall'associazione. Le domande, così composte e recanti anche il trattamento sulla privacy, vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. In caso di accettazione della domanda il nominativo del richiedente verrà trascritto nel libro soci dell'associazione nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, da comunicarsi all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello; il suddetto giudizio sarà reso entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione dell'appello. In caso di accettazione il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a ratificare l'ammissione nella sua prima riunione utile.

Nelle more della valutazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo l'aspirante socio potrà frequentare la sede sociale e partecipare alle attività sociali.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo, non è restituibile, trasmissibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato aderente. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo (o all'opposito organo i cui documenti si vuole controllare) il quale si dovrà esprimere in merito entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di silenzio da parte del Consiglio Direttivo la richiesta si intende accettata ed il socio potrà visionare i libri sociali presso la sede dell'associazione per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.



Associati Onorari “ Antonio Nonis “

Il Consiglio Direttivo si riserva di nominare Associati Onorari le persone fisiche, gli Enti o le persone giuridiche che si siano contraddistinte per particolari meriti ispirati agli stessi valori e principi consacrati nel presente Statuto o per l'aver acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Essi rivestiranno il ruolo di testimonial dell'Associazione e - con la loro attiva presenza - garantiranno il giusto perseguimento degli scopi sociali, ispirati alla tradizione più nobile del calcio cittadino, che trova la sua rappresentazione ideale, giustappunto, nel compianto storico Capitano ed Allenatore della Cavese Antonio Nonis - distintosi sul campo e nella vita per le sue qualità sportive e morali.

Art. 8 – Qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissione/recesso;
- b) per morosità protrattasi per almeno 1 anno;
- c) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti lesivi degli interessi sociali;
- e) per morte.

Le esclusioni di cui alle lettere b) - c) verranno sancite dal Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio il quale potrà sanare la propria posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione/radiazione deve essere comunicato tempestivamente al socio mediante lettera raccomandata, pec o email. Il socio potrà ricorrere all'Assemblea generale dei soci entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, inviando al Presidente dell'associazione apposito reclamo con le medesime modalità indicate per la comunicazione del provvedimento di esclusione/radiazione.

Il socio che vuole dimettersi/recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell'anno sociale.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

In caso di radiazione il socio non potrà presentare nuova domanda di ammissione.



Art. 9 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art. 10 - Assemblee

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualevolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione può essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci e/o con avvisi affissi nella sede sociale e/o sulla pagina internet o social dell'associazione e/o con raccomandata a mano e/o a mezzo mail/pec o sms o altra forma di comunicazione tramite social media (facebook, instagram, whatsapp, ecc.). La modalità di convocazione scelta, tra quelle precedentemente indicate, dovrà espletarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e/o della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro soci da almeno tre mesi purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni, regolarmente iscritti nell'apposito libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative, potranno esercitare il diritto di voto a mezzo di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. I soci collettivi (altri ETS o Enti non commerciali) esercitano il voto per il tramite del proprio legale rappresentate; il voto dei suddetti soci collettivi è equiparato a quello dei soci persone fisiche, vi è quindi rapporto di 1 a 1.

I soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di elettorato attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese.

È possibile lo svolgimento dell'assemblea, con l'annessa partecipazione ed esercizio del diritto di voto palese e simultaneo da parte di tutti i soci, anche per via telematica (ad es. tramite Skype,



whatsApp, Zoom, ecc.); l'identità del socio sarà riconosciuta dal Presidente previa esibizione telematica di un documento valido di riconoscimento; in tal caso il segretario redigerà apposito verbale delle presenze (telematiche e reali) che verrà, poi, sottoscritto da tutti i soci che hanno preso parte; per i soci che hanno partecipato in via telematica, la sottoscrizione del verbale dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data dell'assemblea o, comunque, alla prima occasione utile.

Sarà cura del segretario far pervenire ad ogni socio l'apposito verbale di presenza e riceverne copia firmata.

Art. 11 – Compiti delle Assemblee

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario / il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge) dell'anno trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente;
- eleggere e revocare il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro, eventuale, organo sociale, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- deliberare su eventuali emolumenti da attribuire a coloro che ricoprono cariche sociali quale compenso per la carica ricoperta;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.



L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 60 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione e/o sulla pagina internet o social. Le competenze inderogabili dell'assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art. 25 del D. Lgs 117/2017.

Art. 12 – Cariche sociali

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea dandone comunicazione scritta o tramite mezzi telematici (email/sms/messaggi sui social, ecc.) al Presidente in carica dell'Associazione.

I soci collettivi (ETS e/o Enti non commerciali) possono concorrere alle cariche sociali per mezzo dei propri rappresentanti appositamente nominati; a tal fine il socio collettivo dovrà dare comunicazione scritta o telematica al Presidente dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, del nominativo della persona fisica che concorre alla carica sociale unitamente alla delibera/provvedimento di nomina da parte del socio collettivo.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione, in regola con i pagamenti delle quote sociali e non avere riportato nell'ultimo quinquennio condanne per reati penali e/o amministrativi complessivamente superiori ad un anno.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza dalla carica.



Le cariche sociali sono ricoperte, solitamente, in maniera gratuita tuttavia se durante la vita associativa, particolari esigenze, possano portare alle necessità di conferire un emolumento a coloro che ricoprono le cariche sociali, ciò sarà possibile previa autorizzazione assembleare. È fatta salva, inoltre, la possibilità di attribuire ai componenti degli organi sociali eventuali emolumenti (diversi da quelli eventualmente corrisposti per la copertura della carica sociale) per lo svolgimento di specifiche attività professionali, deliberati dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del Codice del Terzo settore e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Per quanto riguarda i pagamenti rivolti a coloro che ricoprono cariche sociali si fa riferimento, anche, alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 07/09/2020 e successive eventuali.

La disciplina prevista per l'organo di amministrazione ed i suoi componenti è quella indicata all'art. 26 del D. Lgs. 117/2017, alla quale ci si riporta.

Art. 13 – Rapporti di lavoro tra soci ed associazione

L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e secondario ed al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 14 – Rapporti con i volontari

L'associazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 si può avvalere della collaborazione di soggetti volontari nei modi e nelle forme previste dal citato articolo.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria, tranne il primo che viene nominato nell'atto costitutivo, ed è composto, in maggioranza, da associati persone fisiche (ex art. 26 co. II D. Lgs. 117/2017).

L'elezione alla carica di consigliere può essere subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 26 co. 3 del D. Lgs. n. 117/2017. Tutti gli incarichi si intendono, solitamente, a titolo gratuito, salvo quanto disposto dal precedente art. 12 del presente Statuto. Ai consiglieri sono sempre rimborsabili le spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta, debitamente giustificate; sono inoltre



consentiti gli eventuali compensi così come disposti dall'art. 8 co. III D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci, esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti se presente.

E' composto da un numero di cinque componenti eletti dall'Assemblea degli Associati, incluso il Presidente.

I membri durano in carica tre esercizi; il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio. I consiglieri possono essere rieletti. La volontà dell'Assemblea degli Associati, in ogni caso, è sovrana.

L'Assemblea redige una graduatoria di candidati che hanno ricevuto preferenze: i primi cinque, riportanti il maggior numero di preferenze, compongono il Consiglio Direttivo. In ipotesi di assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di Consiglieri, sono indette nuove elezioni.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, subentrano i non eletti, che immediatamente seguono in graduatoria. Qualora i candidati entrati in graduatoria non siano in numero sufficiente per reintegrare il Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti incaricati provvedono a scegliere, tra gli Associati, i Consiglieri per integrare il Consiglio, purché i Consiglieri siano, in maggioranza, di nomina assembleare. I Consiglieri scelti dal Consiglio Direttivo, e non di nomina assembleare, rimangono in carica sino alla successiva Assemblea la quale provvederà alla loro conferma o alla nomina di nuovi amministratori.

Qualora, invece, venga a mancare più della metà dei Consiglieri di nomina assembleare (ossia i candidati entrati in graduatoria), il Consiglio Direttivo procede - entro e non oltre due mesi ed assicurando la sola ordinaria amministrazione - alla convocazione dell'Assemblea Generale per indire nuove elezioni dell'intero Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina, anche esterna ad esso, di un Tesoriere che curi la contabilità dell'Associazione e la tenuta del Registro degli Associati, del Registro dei verbali dell'Assemblea degli Associati e di quelli del Consiglio Direttivo; nomina inoltre - ad ogni Assemblea - un Segretario dell'Assemblea, il quale verbalizza le adunanze dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Per il compiuto funzionamento e per il perfezionamento della propria struttura provvederà, inoltre, ad istituire commissioni interne e gruppi di lavoro, sia con carattere di temporaneità, sia permanenti.

Art. 16 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:



- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché l'individuazione delle, eventuali, attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e dei volontari (con l'indicazione, in caso di rimborso delle spese, dei criteri seguiti per l'elargizione degli stessi) nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la decisione su eventuali emolumenti da corrispondere ai componenti degli altri organi sociali. Per quanto riguarda, invece, gli eventuali emolumenti da conferire ai membri del Consiglio Direttivo per la carica da essi ricoperta, gli stessi saranno decisi dall'assemblea dei soci;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario / bilancio di esercizio (ed eventualmente del bilancio sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale decisione di richiedere l'acquisizione della personalità giuridica dell'ente;
- l'eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione/radiazione;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi;
- la nomina degli Associati Onorari "Antonio Nonis".

Art. 17 – Assemblee del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all'anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (email, pec, sms) o anche tramite pubblicazione sul sito internet o pagina social dell'associazione o comunicazione a mezzo social



network (facebook, whatsapp, Messenger, ecc.) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. È valida, altresì, la convocazione orale se partecipano all'assemblea tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di nomina e successivamente di età. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo viene nominato ad apertura di ogni riunione e redige il verbale. Le riunioni si possono tenere anche con strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti e quest'ultimi possano partecipare attivamente alle discussioni ed al voto.

Art. 18 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti nominati del Consiglio Direttivo. Ciascun associato avente diritto di voto potrà esprimere una sola preferenza. Risulta eletto Presidente chi abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Presidente resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, avendo facoltà di conferire e revocare procure per determinati atti e/o categorie di atti.

Convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Riveste funzioni di coordinamento in ordine all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo dell'Assemblea ed esercita, in ogni caso, tutte le altre funzioni che specificamente gli sono demandate dal Consiglio.

In ipotesi di necessità ed urgenza, può esercitare i poteri ed adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo; la sua firma, in tal caso, impegna, comunque, l'Associazione nei confronti dei terzi per gli atti dal medesimo compiuti. Le deliberazioni così adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ad eccezione dei poteri in caso di necessità ed urgenza. Viene automaticamente eletto Vicepresidente il membro del Consiglio Direttivo che sia risultato secondo per preferenze espresse dall'Assemblea Generale, in sede di votazione del Presidente.



Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario predispone, anche con l'aiuto di professionisti, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione (o bilancio di esercizio/sociale), tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo collaborando per la buona riuscita di tutte le attività.

Art. 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere si occupa dell'incasso delle quote sociali, del pagamento delle utenze e di ogni altra spesa riguardante le attività dell'Associazione.

Le figure del segretario e del tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona.

Art. 21 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci, dura in carica tre anni ed in caso di impedimento del presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

Art. 22 – Organo di controllo

L'associazione nominerà, tramite l'assemblea ordinaria dei soci, un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 23 – Organo di revisione legale dei conti

È nominato dall'assemblea ordinaria dei soci solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 24 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) componenti, anche non Associati, eletti dall'Assemblea degli Associati. Non possono essere eletti come Probiviri e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro i quali siano stati, in qualunque tempo, sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi.

La nomina del Collegio avviene sulla base di liste che possono essere presentate dagli Associati, aventi diritto al voto all'Assemblea degli Associati. Ciascun Associato può concorrere a presentare una sola lista e ciascun lista deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione di tre candidati. In casi di presentazione di più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti 2 (due) probiviri e dalla seconda è tratto il terzo Probiviro che assume anche la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri. In caso di presentazione di una sola lista tutti i Probiviri sono tratti da tale lista e il primo indicato nella lista assume anche la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri.

I Probiviri durano in carica tre esercizi - salvo dichiarazione di decadenza, che sarà assunta dall'Assemblea per gravi o ripetute inadempienze alle loro funzioni - e possono essere rieletti.

La decadenza può essere richiesta, tramite istanza presentata al Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea, per i medesimi motivi che determinano l'esclusione dell'Associato di cui all'art. 18, per il mancato adempimento ai compiti statuari previsti dal presente articolo e per l'assenza reiterata (3 volte) e ingiustificata alle riunioni del Collegio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Probiviri, subentra il primo (e, successivamente, il secondo, e così via) indicato nella sua stessa lista o, in mancanza, il primo tratto dalla seconda lista (e, successivamente, il secondo, e così via), e così via; in mancanza di altri nominativi in alcuna lista, il Consiglio Direttivo provvederà ad indire una assemblea ordinaria per integrare il Collegio.

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza del presente Statuto, promuove la riforma di quest'ultimo, ove se ne presenti la necessità e vigila sull'operato del Consiglio Direttivo. Il Collegio riferisce agli Associati sulla propria attività in occasione dell'Assemblea annuale di approvazione della relazione e del rendiconto dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri adotta i provvedimenti disciplinari a carico degli Associati ai sensi del successivo art.18; decide sui reclami avverso le decisioni del Consiglio Direttivo; è competente, quale amichevole compositore, per la risoluzione bonaria delle controversie tra gli Associati e tra



questi e gli Organi associativi. Il reclamo contro le decisioni del Consiglio Direttivo può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione ai soggetti destinatari o a far data da ogni altro atto equipollente idoneo a fornire legale conoscenza delle stesse deliberazioni. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale.

Tutte le questioni, i reclami e le eventuali denunce di precipua competenza del Collegio dei Probiviri devono essere formulate per iscritto, sottoscritte ed indirizzate al Consiglio Direttivo, che, a sua volta, provvede a veicolarli, entro il termine di giorni 7 (sette) dal ricevimento al Collegio dei Probiviri. Le istanze devono contenere, a pena d'inammissibilità, la contestazione degli addebiti specifici, l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Su tutte le materie poste alla sua attenzione, il Collegio dei Probiviri prima di pronunciarsi concede alle eventuali parti in contraddittorio - in rispetto del diritto di difesa - termine perentorio sino a 20 giorni (venti) giorni prima dell'udienza di discussione orale fissata, per il deposito di eventuali memorie integrative, controdeduzioni e deposito di documenti ulteriori. All'esito, il Collegio emetterà la propria decisione, dando lettura del dispositivo, di cui farà pervenire la motivazione per iscritto entro il termine ordinario di 15 giorni.

Quanto al procedimento di esclusione dell'Associato, esso è assoggettato ad una peculiare normativa che sarà compiutamente enucleata al successivo art.25.

Ogni Associato è soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri, le cui decisioni sono definitive, non impugnabili ed immediatamente efficaci, ad eccezione della decisione che dispone l'esclusione, la quale deve essere approvata dall'Assemblea Generale in sede ordinaria, cui viene sottoposta dai Probiviri con la relativa motivazione. In tale ultima ipotesi, restano salvi i mezzi di tutela espressamente previsti per Legge.

Il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni del Collegio dei Probiviri e a trasmetterle ai soggetti interessati.

Art. 25 – Sanzioni disciplinari

L'Associato che agisce in contrasto con quanto previsto dalle Statuto e con i principi fondativi dell'Associazione o, comunque, si renda colpevole di azioni disonorevoli, di gravi mancanze alle norme di convivenza associativa o di comportamenti che ledano il buon nome e gli interessi dell'Associazione o siano di molestia o turbativa al buon andamento della stessa è passibile di sanzioni disciplinari. I provvedimenti che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Associato sono i seguenti: ammonizione, censura, sospensione ed esclusione. L'ammonizione e la censura sono inflitte per infrazioni di lieve entità o contegni disdicevoli di relativa gravità. Se reiterati, sono passibili di sospensione.



La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a dieci mesi. Essa non esonera dal pagamento della quota associativa.

L'esclusione può essere disposta nelle seguenti ipotesi:

- a) l'Associato abbia riportato condanne, con sentenza penale passata in giudicato;
- b) abbia commesso infrazioni di particolare gravità, in contrasto o incompatibilità con i fini sociali ed il buon andamento dell'Associazione;
- c) altri gravi motivi che saranno di volta in volta individuati, relazionati e canonizzati all'interno del presente Statuto dal Collegio dei Probiviri, previa delibera assembleare di modifica, con le prescritte maggioranze straordinarie. L'esclusione viene deliberata dal Collegio dei Probiviri e successivamente ratificata dall'Assemblea Generale.

Le sanzioni disciplinari possono essere disposte su istanza degli Organi dell'Associazione ovvero di qualunque Associato, adeguatamente motivata e documentata.

Qualora l'istanza non risulti, ad un primo esame, manifestamente infondata - nel quale ultimo caso si procede, in via di autotutela, ad emanare un provvedimento di archiviazione - il Collegio dei Probiviri deve comunicare per iscritto all'interessato l'addebito rivoltogli, concedendo a quest'ultimo termine di giorni 15 (quindici) per inviare, per iscritto, delle memorie difensive, all'interno delle quali può eventualmente richiedere l'audizione personale.

Il Collegio dispone la fissazione dell'udienza, convocando gli eventuali controinteressati e adottando lo stesso procedimento, sino alla decisione, di cui al precedente art.24.

In caso di mancanze particolarmente gravi, il Collegio dei Probiviri può, in via d'urgenza, sospendere direttamente l'Associato, in attesa della pronuncia definitiva.

Art. 26 – Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- eventuale e solo se ritenuto e/o reso obbligatorio dalla normativa in materia, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 27 – Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

L'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, che provvede, anche, alla nomina di un liquidatore. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto di voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite delibera dell'Assemblea dei soci, in caso di iscrizione al RUNTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 D. Lgs 117/2017, alla Rete Associativa di cui l'associazione stessa fa parte o, in via residuale, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Controversie

Le controversie insorgenti tra gli Associati o tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi Organi o, comunque, inerenti l'interpretazione del presente Statuto sono sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, il quale giudica, ex bono et aequo, secondo le modalità applicative enucleate ai sensi dell'art.25.

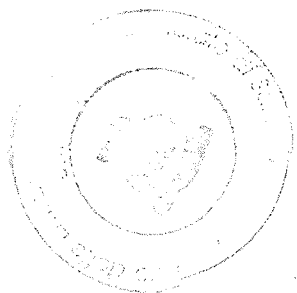
Art. 29 – Normativa di riferimento

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Cava de' Tirreni, 25.10.2022

Il Segretario

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie II
Al n. 2877 del 26/10/2022
per l'importo di € 65.918
Salerno, il 26 OTT. 2022

IL RESPONSABILE
SPORTELLLO COSTA D'AMALFI
Funzionario Tributario
Pietro Biamonte

COLLABORATORE TRIBUTARIO
Antonio Del Regno